



REGOLAMENTO

**DISPOSIZIONI SULLA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO E LA
GESTIONE DEI DEPOSITI CARBURANTE AVIO NEGLI
AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO CIVILE DI CUI
ALL'ARTICOLO 704 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
AFFIDATI IN CONCESSIONE**

Edizione n° 1, Revisione n° 1 del 24/03/2025

SOMMARIO

Premessa	4
Articolo 1 - Finalità e oggetto	7
Articolo 2 - Costruzione dei depositi carburante	7
Articolo 3 - Acquisto dei depositi carburante	7
Articolo 4 - Modalità di gestione dei depositi carburante	8
Articolo 5 - Centralizzazione	9
Articolo 6 - Inadempienze e sanzioni	9
Articolo 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	9

Premessa

- Visto** l'articolo 687 del codice della navigazione che qualifica l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- Visti** gli articoli 704 e 705 del codice della navigazione;
- Visto** lo schema tipo della convenzione recante la disciplina del rapporto di concessione tra ENAC e le società di gestione, di cui all'art. 17 del D.M. 521 del 12 novembre 1997, e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettere "C", "C2", "C3" e "C5" che pongono, tra l'altro, a carico delle società di gestione l'obbligo di amministrare e gestire le infrastrutture e di renderle adeguate alle esigenze dello scalo;
- Visto** il decreto legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999 che ha dato attuazione alla direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 9;
- Visto** l'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012, che definisce i depositi di carburante per aviazione, siti all'interno del sedime aeroportuale, quali "infrastrutture energetiche strategiche";
- Considerato** che ai sensi del richiamato articolo 705 del codice della navigazione il gestore ha il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali garantendone l'accesso secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, in modo da consentire il libero esercizio delle attività svolte dagli operatori aeroportuali che ne richiedono l'utilizzo e che la gestione delle infrastrutture aeroportuali comprende lo sviluppo, la manutenzione, l'esercizio e la messa a disposizione delle piste, delle piazzole di sosta, delle aviorimesse e degli altri impianti, manufatti o aree rientranti nel sedime aeroportuale, ivi inclusi i depositi carburante indispensabili per l'operatività dello scalo, oltre al coordinamento ed al controllo delle attività che ivi si svolgono;
- Considerate** le criticità verificatesi sugli aeroporti dove i depositi di proprietà di soggetti terzi hanno determinato rischi per la continuità dell'erogazione del servizio di rifornimento;
- Considerata** l'esigenza rilevata da ENAC, in relazione alle citate criticità, di una riorganizzazione complessiva delle infrastrutture aeroportuali costituenti il sistema di rifornimento del carburante della quale il gestore aeroportuale assuma la responsabilità;
- Considerata** quindi la necessità di definire, sul piano tecnico, in base al potere di regolazione di ENAC di cui all'articolo 687 del codice della navigazione, le modalità gestionali dei depositi carburante ubicati negli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 704 del codice della navigazione, da parte delle società cui è affidata

la concessione per la gestione totale dello scalo, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 705 del codice della navigazione, delle convenzioni che regolano il rapporto di concessione con la società di gestione aeroportuale, nonché del decreto legislativo del 13 gennaio 1999, n. 18, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 9;

- Considerata nell'ambito della citata esigenza di riorganizzazione, la necessità di disporre di infrastrutture adeguate anche sotto il profilo tecnologico, tenuto conto degli obiettivi e delle politiche ambientali e dei correlati impegni assunti in sede europea, inclusa la normativa sui carburanti sostenibili (SAF), nonché della necessità di minimizzare l'uso del suolo demaniale;
- Considerato che la citata esigenza di riorganizzazione complessiva del settore, nonché il richiamato quadro normativo presuppongono che il gestore aeroportuale, quale soggetto responsabile dell'efficiente funzionamento dell'aeroporto e della liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra, abbia la proprietà e la disponibilità del deposito carburante;
- Considerato il compito del gestore aeroportuale di garantire la disponibilità per tutti gli operatori presenti, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, delle infrastrutture aeroportuali che si rendono necessarie per lo svolgimento dei servizi aeroportuali di assistenza a terra;
- Considerato che, al fine di disciplinare il regime dei depositi carburante, è stato predisposto uno schema di "Regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l'acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione" (Regolamento) il quale è stato sottoposto a consultazione esterna attraverso pubblicazione della stessa sul sito web istituzionale dell'Ente in data 9 novembre 2022, con termine per eventuali commenti ed osservazioni fissato al 7 dicembre 2022;
- Considerato che alla consultazione hanno partecipato le associazioni di categoria dei gestori aeroportuali, l'associazione di categoria delle aziende petrolifere, nonché singoli operatori del settore;
- Considerato che i principali commenti espressi in sede di consultazione sono stati rappresentati al Consiglio di Amministrazione di ENAC tramite la Relazione illustrativa della proposta di revisione dell'Ed. 1 del Regolamento "Disposizioni sulla costruzione, l'acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione" e che di questi ne è data pubblicazione sul sito web istituzionale di ENAC;
- Considerata la necessità, per le ragioni sopra indicate, di disciplinare la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture aeroportuali costituenti il sistema di rifornimento del carburante della quale il gestore aeroportuale assuma la responsabilità, sotto il controllo e la vigilanza di ENAC, previa riconduzione al gestore aeroportuale della proprietà e della responsabilità della gestione del deposito carburante;

Considerata la necessità, una volta completato il citato processo di riorganizzazione, di riservare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 18 del 1999, ai gestori aeroportuali la gestione del deposito carburante quale infrastruttura centralizzata, tenuto conto delle richiamate esigenze correlate alla disponibilità di infrastrutture adeguate anche sotto il profilo tecnologico, agli obiettivi ed alle politiche ambientali, inclusa la normativa sui carburanti sostenibili (SAF), nonché all'ottimale ed efficiente erogazione del servizio agli utenti aeroportuali, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione;

È ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di conseguire la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture aeroportuali costituenti il sistema di rifornimento del carburante, secondo criteri e finalità indicate in premessa, assicurando che il gestore aeroportuale, quale soggetto responsabile dell'efficiente funzionamento dell'aeroporto e della liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra, abbia la proprietà e la responsabilità della gestione del deposito di carburante, nonché la gestione in via esclusiva dello stesso come infrastruttura centralizzata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 18 del 1999.

Articolo 2

Costruzione dei depositi carburante

1. La costruzione dei depositi carburante negli aeroporti, di cui all'articolo 704 del codice della navigazione, nell'ambito del demanio aeroportuale è assicurata, tenuto conto delle previsioni del Piano di sviluppo aeroportuale (PSA), direttamente dalla società di gestione aeroportuale o tramite società da esso controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. Nel caso in cui il deposito carburante è realizzato attraverso una società controllata dalla società di gestione aeroportuale, quest'ultima individua i soci della società controllata, quali partner industriali, attraverso procedure selettive che garantiscano il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. I partner industriali sono selezionati tra soggetti di comprovata idoneità tecnica ed esperienza professionale.
3. I costi di costruzione dei depositi carburante di cui al comma 1 sono ammessi a copertura tariffaria, sulla base delle regole e dei criteri definiti dai modelli tariffari approvati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, nel limite massimo del costo di realizzazione risultante dal quadro economico dell'opera approvato da ENAC, al netto degli eventuali contributi pubblici e dei ribassi conseguiti in sede di gara. Tale limite è rideterminato in funzione delle eventuali variazioni di costo derivanti da perizie di variante ammissibili ai sensi della normativa vigente e approvate, sia in linea tecnica che economica, secondo le prescritte modalità definite da ENAC.

Articolo 3

Acquisto dei depositi carburante

1. Negli aeroporti, di cui all'articolo 704 del codice della navigazione, in cui è presente un deposito di carburante che non è nella disponibilità della società di gestione aeroportuale o di società da essa controllata, la società di gestione direttamente, ovvero attraverso la società controllata costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, avvia le attività finalizzate all'acquisto del deposito carburante dal relativo proprietario. Previa stipula di un'opzione di acquisto contenente le condizioni vincolanti (ad esempio, bonifica ambientale, prezzo di acquisto, penali), la società di gestione aeroportuale può prorogare il termine di scadenza della subconcessione dell'area su cui è ubicato il deposito di carburante per un periodo massimo di un anno, per perfezionare il suo acquisto. Una volta perfezionato l'acquisto, eventuali ulteriori proroghe, in ogni caso non superiori a quattro anni, sono concesse a

seguito della valutazione positiva da parte di ENAC del Piano di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento.

2. La società di gestione aeroportuale, in caso di impossibilità a procedere all'acquisto del deposito di carburante ubicato nell'ambito del demanio aeroportuale, come a titolo esemplificativo nel caso di indisponibilità a vendere da parte del proprietario ovvero di valutazioni di carattere economico o tecnico, presenta tempestivamente una proposta di aggiornamento del Piano di sviluppo aeroportuale (PSA), con la previsione della costruzione di un nuovo deposito carburante idoneo a garantire l'autonomia operativa dello scalo. Il proprietario del deposito, alla scadenza del termine della subconcessione dell'area su cui è ubicato il deposito carburante, procede alla sua rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, con bonifica della relativa area, nel rispetto della normativa di settore.
3. Nel caso in cui è presente più di un deposito di carburante, la società di gestione aeroportuale, previa approvazione da parte di ENAC del Piano di cui all'articolo 7, comma 2, procede all'acquisto di uno o più depositi carburante, prevedendone ove possibile l'eventuale ampliamento per assicurare la piena operatività dell'aeroporto, tenuto conto del Piano di sviluppo aeroportuale (PSA). In caso di impossibilità di ampliamento del suddetto deposito, la società di gestione prevede nel citato Piano la realizzazione di un nuovo deposito al fine di garantire le esigenze operative dello scalo, rendendo nuovamente disponibili le aree occupate dai depositi ritenuti eccedenti rispetto alle anzidette esigenze. I depositi ritenuti non strumentali all'operatività aeroportuale verranno, quindi, dismessi e le relative aree bonificate dal gestore dell'impianto alla scadenza della subconcessione, nel rispetto della normativa di settore.
4. I costi per l'acquisto del deposito di carburante esistente sul sedime demaniale aeroportuale, ai sensi dei commi 1 e 3, sono ammessi a copertura tariffaria secondo le regole e i criteri definiti dai modelli tariffari approvati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, sulla base del valore di mercato del deposito definito da perizia giurata che tiene conto sia dello stato di usura sia del residuo periodo di utilizzo nel ciclo produttivo, sottoposta a parere di congruità di ENAC. Nel caso in cui si rende necessaria la costruzione del nuovo deposito, ai sensi del comma 2, si applicano per i costi sostenuti le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

Articolo 4

Modalità di gestione dei depositi carburante

1. La gestione dei depositi carburante di proprietà o nella disponibilità della società di gestione aeroportuale o della società da essa controllata, ai sensi degli articoli 2 e 3, ovvero rientranti tra i beni appartenenti al demanio aeronautico trasferiti in sede di concessione della gestione aeroportuale, è assicurata dalla stessa società di gestione o da società da essa controllata i cui soci sono individuati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La società di gestione aeroportuale che ha realizzato o acquistato direttamente il deposito carburante e non attraverso una società da essa controllata può affidarne il servizio di conduzione tecnica a terzi, selezionati tra soggetti di comprovata idoneità tecnica ed esperienza professionale, attraverso procedure selettive che garantiscano il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. La conduzione tecnica comprende

la manutenzione e tutte le attività di verifica e controllo previste dalla normativa di settore necessarie per assicurare l'efficienza dell'impianto e l'operatività in sicurezza dello stesso.

Articolo 5

Centralizzazione

1. La società di gestione aeroportuale, una volta completato il processo di riorganizzazione complessiva delle infrastrutture aeroportuali costituenti il sistema di distribuzione carburante, chiede a ENAC, per il deposito di cui sia o sia divenuta proprietaria ai sensi degli articoli 2 e 3, l'avvio delle procedure di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 1999, ai fini della gestione in via esclusiva, secondo i criteri e le modalità stabiliti all'articolo 4.

Articolo 6

Inadempienze e sanzioni

1. La mancata attuazione da parte della società di gestione aeroportuale delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, costituisce violazione delle disposizioni della convenzione che regola il rapporto di concessione tra ENAC e la società di gestione aeroportuale che pongono in capo a quest'ultima l'obbligo di garantire la sicurezza e l'operatività delle infrastrutture aeroportuali, nonché i servizi di assistenza a terra. Conseguentemente, ENAC, contestata tale violazione, assegna alla società di gestione aeroportuale un termine per adempiere, secondo le modalità e il regime sanzionatorio previsto dalle singole convenzioni, ferme restando le valutazioni sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di decadenza dalla concessione.
2. Nei casi in cui la società di gestione risulta inadempiente rispetto all'obbligo di realizzazione del nuovo deposito carburante di cui all'articolo 2, comma 1, o di mancata acquisizione di uno di quelli esistenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, ENAC si rivale sulla fideiussione prestata dalla società di gestione aeroportuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi convenzionali assunti, dedotte le somme corrisposte dalla società a titolo di penale ai sensi del comma 1.

Articolo 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale di ENAC.
2. La società di gestione aeroportuale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, presenta a ENAC per l'approvazione un Piano recante le modalità e le relative tempistiche, ivi inclusa la durata dell'eventuale proroga della subconcessione per ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5.